

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134
Bellinzona, 23 settembre

45/2008

Legge
sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; modifica

Legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale
e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol); modifica

Legge
sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP); modifica

Legge
sul registro dei tumori del 21 giugno 1994; modifica

(del 23 giugno 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 febbraio 2008 n. 6032 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 giugno 2008 n. 6032 R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.

d) trasmissione
all'estero

Art. 14a (nuovo)

¹I dati personali non possono essere trasmessi all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

²Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all'estero soltanto se:

- a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
- b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;

- c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
- d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
- e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione.

³L'organo responsabile informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del cpv. 2 lett. a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

⁴Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempite le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

**Automazione.
Informazione**

Art. 18 cpv. 2 (nuovo) e nota marginale

²Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Art. 29

Abrogato.

TITOLO V

Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni

Incaricato cantonale della protezione dei dati
a) Funzione e organizzazione

Art. 30 ¹Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

²L'Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.

³All'Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

b) Compiti generali

Art. 30a lett. a e f-j

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo art. 2 capoverso 2;
- f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;
- g) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la protezione dei dati;
- h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato;
- i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;
- j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile.

c) Competenze e modo d'intervento

Art. 30b ¹L'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.

²Egli accerta i fatti d'ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l'Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all'istruttoria.

³Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All'Incaricato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

⁴Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo responsabile di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione l'autorità superiore competente.

⁵Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l'Incaricato può chiedere all'organo responsabile o all'autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l'elaborazione dei dati personali.

⁶Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all'autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all'Incaricato.

⁷L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.

Commissione cantonale per la protezione dei dati
a) Funzione e composizione

Art. 31 ¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.

²La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

³La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

b) Competenze e procedura

Art. 31a (nuovo)

¹Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati.

²La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest'ultimo; l'organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.

³La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.

⁴La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

⁵Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l'organo che elabora i dati e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Autorità di vigilanza comunali

Art. 31b (nuovo)

I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Sanzioni

Art. 32 Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10 000.--.

Segreto d'ufficio

Art. 33 ¹L'organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge.

²Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

³La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale.

Art. 35

Abrogato.

Art. 36

Abrogato.

II.

La legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 è modificata come segue:

Autorità di vigilanza

Art. 27 L'Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali.

A. Denuncia

Art. 30 ¹La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

²Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.

³Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all'Incaricato.

B. Ricorso**Art. 31 cpv. 1 e 3 (nuovo)**

¹Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.

³Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

III.

La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 3 (stralcio e sostituzione con il testo dell'attuale cpv. 4) e cpv. 4 (nuovo testo)

³In casi particolari il CPSC può autorizzare la distruzione di dati concernenti un singolo utente su motivata richiesta di quest'ultimo.

⁴Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

IV.

La legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Vigilanza**Art. 7 (modifica)**

¹Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.

²Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale dopo aver sentito il Direttore dell'Istituto cantonale di patologia e l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima fa parte anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 giugno 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto V. delle modifiche di legge che precedono,

ordina:

Le modifiche 23 giugno 2008 della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999, della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 e della legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

Bellinzona, 17 settembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Legge

sull'Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002; modifica

(del 16 settembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato

– l'art. 31 della Legge sull'Alta scuola pedagogica del 19 febbraio 2002,

decreta:

1. Il Capitolo III «Formazione pedagogica dei docenti di scuola media, media superiore, di scuola speciale e di altre categorie di docenti» della Legge sull'Alta scuola pedagogica entra in vigore per i corsi di formazione pedagogica a pieno tempo dei docenti di scuola media superiore, con effetto retroattivo al 1° maggio 2008.
2. I seguenti articoli di legge sono abrogati:
 - art. 4 cpv. 3 b) della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
 - art. 15 cpv. 2 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
 - art. 48 cpv. 1 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
 - art. 35,36,37,38,39,40,41 della Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.
3. Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 16 settembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento di applicazione alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (RLPDP) del 6 dicembre 2000; modifica

(del 17 settembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Il Regolamento di applicazione alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificato come segue:

Art. 1

Abrogato.

Art. 2 ¹La banca dati o banca di dati personali è un archivio o un insieme di archivi di dati personali elaborati in forma elettronica o informatizzata da uno o più organi.

²Alla banca dati si applicano per analogia le norme sugli archivi di dati personali, riservate specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 4 cpv. 2

²Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati, l'organo responsabile comunica all'Incaricato cantonale della protezione dei dati (in seguito: Incaricato), nella sua qualità di autorità cantonale di vigilanza e controllo, l'intenzione di procedere ad un'elaborazione sistematica di dati personali.

Art. 5 L'utilizzazione da parte di più organi responsabili di una banca di dati personali oppure l'elaborazione da parte di un organo dei dati personali contenuti nell'archivio di dati di un altro organo responsabile, è sottoposta al preavviso dell'Incaricato.

Art. 8 cpv. 2

²In caso d'incompatibilità l'organo responsabile ne dà immediata comunicazione all'Incaricato.

Art. 10 lett. f)

f) la riserva, a favore dell'Incaricato, di poter controllare in ogni momento l'utilizzazione dei dati trasmessi;

Art. 12 cpv. 2

²Tutte le richieste e le relative decisioni dell'Autorità comunale dovranno essere conservate a disposizione dell'Incaricato per una durata di cinque anni.

Art. 12a (nuovo) ¹L'organo responsabile che intende trasmettere dati personali all'estero deve rispettare i principi generali della LPDP e accertarsi preventivamente dell'adeguatezza della protezione dei dati nello Stato di destinazione.

²Prima della trasmissione all'estero, esso informa l'Incaricato sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 lett. a LPDP.

³L'obbligo di informare è considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratto modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall'Incaricato e se l'organo responsabile informa in modo generale l'Incaricato dell'impiego di tali contratti modello o clausole standard.

**Trasmissione
all'estero
(art. 14a LPDP)
Obbligo di in-
formare**

⁴L'Incaricato pubblica un elenco di tali contratti modello o clausole standard.

⁵L'organo responsabile può applicare anche altre garanzie, quali una convezione specifica di protezione dei dati o clausole contenute in altri contratti; queste garanzie speciali devono assicurare un livello di protezione adeguato.

⁶L'organo responsabile prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole sulla protezione dei dati.

⁷L'Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 14 cpv. 2 LPDP) e comunica il risultato del suo esame all'organo responsabile entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione.

Stati che adempiono il requisito di adeguatezza

Art. 12b (nuovo) ¹Per valutare l'adeguatezza della protezione dei dati in vista di una trasmissione all'estero, l'organo responsabile può fondarsi sull'elenco, pubblicato e aggiornato dalle autorità federali, degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata.

²L'Incaricato cura e coordina la necessaria informazione.

Art. 14 cpv. 2

²L'Incaricato può controllare in ogni momento l'efficacia delle misure di sicurezza ed emanare le istruzioni per il loro potenziamento.

Art. 15 L'organo responsabile comunica all'Incaricato ogni costituzione, distruzione o modifica di archivi di dati personali.

Art. 16 cpv. 2 e 3

²Esso è pubblico e può essere consultato in ogni momento presso l'Incaricato.

³L'Incaricato pubblica sul Foglio Ufficiale la costituzione e gli aggiornamenti del Registro centrale.

Art. 19 cpv. 1

¹La limitazione della consultazione degli archivi è motivata nella forma scritta.

TITOLO V

Vigilanza, rimedi giuridici e sanzioni

Incaricato cantonale della protezione dei dati
(art. 30 segg. LPDP)
Organizzazione

Art. 21 Nell'esercizio delle sue mansioni, l'Incaricato procede per il tramite del Servizio per la protezione dei dati, di cui egli è il responsabile.

Commissione cantonale per la protezione dei dati
(art. 31 segg. LPDP)

Art. 22 ¹La Commissione cantonale per la protezione dei dati adotta un proprio regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la procedura.

²Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Art. 23

Abrogato.

Autorità di vigilanza comunali
(art. 31b LPDP)
Regolamento comunale e nomina

Art. 24 cpv. 1, 2, 3 e cpv. 4 (nuovo)

¹I comuni possono prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di un Servizio comunale per la protezione dei dati nominando ogni quadriennio un Incaricato comunale della protezione dei dati (in seguito: Incaricato comunale).

²All'Incaricato comunale sono attribuite, per il territorio comunale, le competenze di cui all'art. 30 lett. a), b), c), d), e), f) della legge.

³L'Incaricato comunale adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Dal comune gli sono attribuite risorse adeguate.

⁴L'Incaricato comunale collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con l'Incaricato cantonale, in particolare scambiando con lui ogni informazione utile.

Art. 25 L'Incaricato cantonale preavvisa al Consiglio di Stato l'approvazione della normativa comunale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26 Il Municipio comunica all'Incaricato cantonale il nominativo della persona nominata quale Incaricato comunale.

Art. 27 L'Incaricato comunale trasmette all'Incaricato cantonale copia del Registro comunale degli archivi dei dati personali e i relativi aggiornamenti.

Modifica di altri regolamenti del Consiglio di Stato

2.5.1.1.2 - Regolamento del controllo cantonale delle finanze del 21 dicembre 2004

Art. 8 cpv. 2

²Se il rifiuto da parte dell'entità concerne dati personali sensibili, il Controllo cantonale delle finanze informa dapprima l'Autorità cantonale di vigilanza (l'Incaricato cantonale della protezione dei dati), la quale fornirà in tempi brevi il suo preavviso; se le verifiche necessitano di un intervento immediato o in presenza di divergenze tra l'autorità citata e il Controllo cantonale delle finanze, quest'ultimo si rivolgerà direttamente al Consiglio di Stato e, se necessario, al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze.

2.5.4.1.2 - Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato - 21 febbraio 2006

INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Classe speciale

– Incaricato cantonale della protezione dei dati (FD)

6.3.2.1.1 - Regolamento d'applicazione dell'11 aprile 2000 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999

Art. 30 cpv. 4

⁴L'utente di una UTR deve essere informato, dopo le dimissioni o la conclusione di una terapia, del suo diritto di chiedere al CPSC la distruzione della documentazione clinica e dei dati che lo riguardano in conformità dell'art. 39 cpv. 3 LASP. Di regola vengono distrutti i dati che permettono il riconoscimento della persona.

Le presenti modifiche di regolamento sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

Bellinzona, 17 settembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**